Prot.n. **17800/SCGF** **CIG: [67855469B1]**

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA A STRANIERI RICHIEDENTI ASILO IN CENTRI NELLA PROVINCIA DI AVELLINO
(Art. 63 e 124 D.Lgs. 50/2016)

[CODICE FISCALE: 80005410644 - CODICE NUTS: ITF34 – CODICE CPV: 85311000-2]

Il consistente e perseverante afflusso di migranti registratosi negli ultimi mesi, con particolare intensificazione negli ultimi giorni, anche in questa provincia, ha determinato un impatto sul sistema di prima accoglienza posto in essere mediante le ordinarie procedure di gara, di difficile sostenibilità con l'impegno degli attuali operatori accreditati dopo la selezione svolta ai sensi degli artt. 20 e 27 dell'allora vigente Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.° 163/2006 per l'individuazione di operatori da convenzionare ai sensi dell'art. 59 del citato codice dei contratti pubblici (accordo quadro) e conclusasi lo scorso 31 maggio.

Questo ufficio, pertanto, nelle more dell'indizione di una necessaria nuova gara da tenersi ai sensi del nuovo codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n.° 50/2016 del 16.04.2016, per la copertura del notevole fabbisogno di posti rimasto insoddisfatto con la selezione effettuata e con i rimedi previsti dalla medesima procedura, deve fare fronte all'estrema urgenza, pressoché quotidiana, di sistemazione di nuove e continue assegnazioni di ulteriori migranti, per cui intende valutare manifestazioni di interesse di soggetti, in possesso dei necessari requisiti, da far pervenire ai fini di un eventuale successivo affidamento, da operarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2°, lett. C, del decreto legislativo n.° 50/2016.

La suddetta indagine di mercato verrà comunque svolta nel rispetto di quanto previsto dal vigente 5° Accordo Quadro, che ha previsto la selezione di operatori qualificati attraverso la correlata graduatoria di gara, da utilizzare in via prioritaria almeno fino al 31.12.2016, per la copertura del fabbisogno esistente fino alla suddetta scadenza.

Pertanto, il ricorso ad operatori che dovessero corrispondere alla presente selezione, avverrà sempre dopo aver verificato che gli operatori convenzionati non abbiano disponibilità di posti sufficienti per assicurare l'accoglienza dei nuovi immigrati assegnati a questa provincia.

Il presente avviso è da intendersi come mera indagine esplorativa che non comporta alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione, che si riserva comunque la facoltà di annullare, sospendere o modificare la presente procedura.

Appare evidente che trattandosi di affidamenti caratterizzati da condizioni di necessità ed urgenza, non potranno che essere temporanei e limitati ai tempi tecnici connessi all'espletamento di una nuova gara destinata a coprire il fabbisogno prevedibile dall'1/1/2017. Gli operatori interessati ad affidamenti più duraturi dovranno accettare, per il momento affidamenti limitati ai termini anzidetti ed alle eventuali proroghe necessarie fino al completamento della nuova selezione ordinaria, per la quale incombe l'alea delle nuove regole stabilite dal legislatore con il citati D.Lgs. 50/2016.

Le prestazioni che gli operatori interessati dovranno assicurare sono quelle già previste nel Capitolato Speciale d'Oneri riportato in allegato al bando di gara relativo al citato 5° Accordo Quadro di questa Prefettura – UTG relativo all'attività in questione e, che qui, ad ogni buon fine si allega (**allegato 1**).

Considerate le difficoltà rilevate nell'organizzazione del servizio in parola e le esperienze maturate la riguardo, che hanno evidenziato la predominanza delle prestazioni ricettivo-alberghiere rispetto a tutte le altre, per altrettanto importanti, nonché la migliore capacità di organizzare il servizio nel suo complesso da parte di soggetti già attrezzati per la fornitura delle prestazioni di vitto ed alloggiamento, rispetto a quelli prevalentemente specializzati nella fornitura dei servizi immateriali connessi all'attività complessiva di accoglienza, i soggetti, cui è rivolta in via preferenziale la presente selezione, sono quelli di seguito indicati.

La presente procedura è volta alla selezione di operatori socio-economici operanti in provincia di Avellino, anche aventi sede legale ed amministrativa in altre province, purché con unità operative nella provincia irpina, a cui affidare, in caso di necessità ed in base alle direttive del Ministero dell'Interno, il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in gestione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, assicurando loro anche i connessi servizi amministrativi, culturali e socio-assistenziali, nonché logistici e ricreativi, tenuto conto delle direttive del Ministero dell'Interno impartite al riguardo ed alle condizioni oggettive esistenti nel territorio di attuazione.

Oggetto dell'affidamento, sono il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in gestione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, assicurando loro anche i connessi servizi amministrativi, culturali e socio-assistenziali, nonché logistici e ricreativi. Per accoglienza si deve intendere non solo la messa in atto di interventi di sussidio materiale di base (vitto e alloggio), ma anche di servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale e funzionali alla conquista dell'autonomia individuale degli assistiti.
L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito indicati e che l'aggiudicatario è tenuto a fornire:
- accoglienza materiale con fornitura di vitto, alloggio e generi di prima necessità;
- mediazione ed educazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- assistenza giuridico-legale;
- assistenza psicologica e sanitaria;
- aggiornamento e gestione della Banca Dati relativa a generalità e presenze degli ospiti.

Il servizio in questione comprende anche:

- attività di trasporto inter ed extra provinciale in ragione della necessità di trasportare i migranti dal luogo di presa incarico indicato dalla Prefettura alla struttura di prima accoglienza e da questa al luogo di eventuale successiva assegnazione;
- erogazione, per uso personale e per esigenze acclarate da prescrizione medica, di farmaci essenziali di modico valore, oltre alle prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, espletabili da detti operatori direttamente o in concorso con le competenti autorità sanitarie;
- effettuazione con immediatezza dello screening sanitario degli ospiti assegnati, prima che i medesimi entrino in contatto con qualsiasi altro ospite, sempre che tali operazioni non siano già state eseguite e documentate da altri soggetti autorizzati dalla Prefettura, o altre pubbliche autorità, da comunicare a questa Amministrazione.

Gli operatori convenzionati renderanno edotti gli ospiti delle presenti condizioni di ospitalità e della eventualità che potrebbero essere trasferiti ad altra struttura, anche in altra località, senza che ciò comporti il loro preventivo assenso. All'arrivo degli ospiti, gli operatori faranno sottoscrivere ai medesimi apposita dichiarazione, redatta in italiano ed in altra lingua conosciuta dai soggetti ospitati, da cui risulta che essi sono stati posti a conoscenza delle presenti condizioni di accoglienza.

Sono, pertanto, invitati a presentare la propria offerta gli operatori che hanno maturato esperienze nell'attività ricettiva e turistico-alberghiera da almeno un anno, che dimostrino di essere in grado di assicurare tutti gli altri servizi previsti dal capitolato speciale.

Conseguentemente, come chiarito nella ministeriale n. 5484 del 27/6/2014, detti operatori dovranno stipulare e presentare apposite convenzioni con operatori del settore sociale di comprovata esperienza, almeno annuale, nell'attività di accompagnamento giuridico, sanitario e sociale, volte ad assicurare l'erogazione delle altre prestazioni non fornite direttamente, tenendo presente che la spesa da essi sostenuta per tutte queste attività non potrà superare il 30% dell'importo contrattualizzato.

A tal proposito si precisa che, ai fini del presente bando, si intendono in ogni caso subappaltate, le prestazioni relative ai soggetti per i quali l'operatore incaricato decide di richiedere ad altro operatore la fornitura del vitto e/o dell'alloggiamento degli ospiti affidati, anche se oggetto di specifiche e distinte condizioni contrattuali. Si considera, altresì, subappalto e risulta, pertanto, vietato oltre il limiti del 30% del prezzo convenzionale, la fornitura di tutta o parte della prestazione resa al migrante,

attraverso soggetti terzi non legati da rapporto di dipendenza o subordinazione con l'operatore convenzionato. Tale rapporto potrà anche essere a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuata. La soglia di divieto sarà considerata rispetto al totale degli affidamenti operati al medesimo soggetto convenzionato, al momento dell'affidamento inziale o di un nuovo affidamento.
In caso di ricorso a strutture alberghiere, affinché lo stesso non costituisca sub-appalto, è necessario che la gestione dei locali acquisiti dall'operatore incaricato sia totale ed autonoma, (locazione, anche parziale, di immobile, fitto di ramo d'azienda, comodato gratuito), senza possibilità che l'albergatore possa avere alcuna ingerenza nelle attività connesse alla fruizione degli stessi ed alla fornitura dei servizi connessi al loro utilizzo.

Nel caso in cui venga preso in locazione un immobile, da un operatore commerciale e poi il medesimo fornisca anche servizi commerciali, a fronte dei quali (locazione immobile e prestazione di servizi) vi è attività di fatturazione, entrambe le fattispecie costituiscono ipotesi di subappalto ed il loro valore va cumulato ai fini della verifica del rispetto del limite di subappalto. Solo nell'eventualità che la locazione avvenga *more privatorum*, cioè in quanto privato cittadino e non imprenditore commerciale, non si dà luogo al cumulo nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto, in quanto operatore commerciale, fornisca prestazioni oggetto, queste sole, di fatturazione.
Considerato che, la finalità del bando è quello di reperire operatori che forniscano direttamente l'alloggiamento ed il vitto degli ospiti con proprie strutture e proprio personale (anche prese in fitto o comodato), ammettendosi il ricorso a forniture di servizi da parte di terzi soggetti imprenditoriali, al fine di evitare possibili contenziosi o contestazioni nel corso del servizio, questa stazione appaltante chiarisce che sono considerate attività cedute in subappalto, quelle erogate da soggetti terzi che forniscano, anche se rese disgiuntamente o in via esclusiva:

1. servizi od attività turistico-residenziali,
2. servizi od attività turistico-alberghiere,
3. servizi od attività di allotment di stanze o posti letto,
4. servizi od attività di fornitura di vitto (catering), anche senza scodellamento, di pasti.

Il ricorso all'istituto dell'*avvalimento* è consentito nella misura in cui una società capogruppo comprovi il possesso delle capacità richieste ricorrendo ai requisiti posseduti dalle consociate, a condizione che dimostri di poter disporre effettivamente dei mezzi necessari per eseguire il contratto, messi a disposizione da parte del soggetto ausiliario.
Il concorrente ausiliato deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ed impegnativa per l'organizzazione, in virtù dei poteri conferitigli, "*attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria*"; tale dichiarazione è verificabile nell'ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali;

b) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte quest'ultima dei requisiti generali, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Sono, pertanto, auspicate proposte di operatori che già hanno acquisito esperienze nel settore dell'accoglienza agli immigrati e richiedenti asilo da almeno un anno, ma saranno valutate anche le proposte di altri operatori che già svolgono attività ricettive da almeno un anno, come alberghi, ostello, case di riposo per anziani, per minori, per famiglie, per religiosi, ecc.

Mentre difficilmente potranno essere accolte le disponibilità di soggetti che hanno svolto solo attività di supporto agli operatori citati in precedenza, come servizi sanitari, di trasporto, di pulizia, di compagnia, di informazione anche se giuridico-amministrativa, di assistenza personale ad anziani o ammalati, di mediazione linguistica e culturale, in quanto si ritiene che il peso di tali attività rispetto alla complessiva prestazione ricercata sia assolutamente minoritario e, quindi, non sufficiente ad assicurare il livello di professionalità richiesta rispetto al servizio di accoglienza.
Detti soggetti dovranno presentare offerte in Associazione Temporanea di Imprese, o in convenzione con gli altri operatori prima indicati e nel rispetto dei limiti normativi anzidetti.

La disponibilità minima per partecipare alla procedura è di 20 posti complessivi, suddivisi su una o più strutture. Le strutture debbono essere di proprietà o in diponibilità del concorrente, almeno fino alla scadenza del periodo previsto nel presente bando come termine ultimo di affidamento.
L'offerta di posti in ciascuna struttura è vincolante per l'offerente per tutto il periodo indicato nel bando e il partecipante ha l'obbligo di mettere a disposizione i posti offerti su semplice richiesta dell'Amministrazione.

Pertanto, il concorrente all'atto dell'offerta deve dimostrare la disponibilità innanzi indicata per tutto il periodo, mediante la produzione di copia del titolo di proprietà, dell'atto di comodato o dell'atto di locazione, o di subappalto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa affidataria e l'impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine, in sede di accesso alle strutture, si accerta che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

In caso di raggruppamento o consorzio il requisito, inerente la comprovata esperienza nell'accoglienza deve essere posseduto da almeno un operatore partecipante al raggruppamento o al consorzio. I concorrenti riuniti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguiti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o del consorzio. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina, comunque, la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, che non risultano già convenzionati con questa Prefettura – UTG, dovranno presentare apposita manifestazione d'interesse (domanda), corredata dalla seguente documentazione:

1) descrizione dell'attività svolta nel campo della ricettività di tipo alberghiero, o nell'ambito dell'accoglienza con vitto ed alloggio, con indicazione della durata e dei titoli abilitativi alla stessa, conformemente a quanto previsto nei paragrafi precdenti;
2) documentazione attestante la capacità ricettiva delle strutture messe a disposizione e la sua conformità alle leggi urbanistiche e annonarie, compresa l'eventuale iscrizione alla corrispondente categoria merceologica presso la competente sezione del Registro delle Imprese, o, in caso di onlus, presso il relativo Registro Regionale (non risulta sufficiente la sola registrazione presso l'Agenzia delle Entrate), od altro equivalente;

3) certificazione comunale, o relazione asseverativa di professionista abilitato presso il corrispondente ordine professionale che attesti la sussistenza dei requisiti di agibilità/abitabilità e medico–sanitari per l'uso cui verranno destinati i locali, redatte nelle forme di rito;
4) documentazione relativa al possesso delle necessarie professionalità per le attività di mediazione linguistica e culturale, consulenza giuridico-amministrativa, assistenza sociale e sanitaria in loco, con indicazione dei responsabili di struttura nei campi anzidetti, corredata dai relativi curriculum (con la precisazione che costoro dovranno possedere i requisiti professionali prescritti (diploma o laurea, abilitazione professionale, ecc., non essendo sufficiente la mera conoscenza linguistica, in quanto la mediazione non consiste nella sola traduzione letterale, ma anche nella conoscenza della cultura italiana e almeno basilare delle altre aree geografiche più o meno affini a quelle dei migranti);
5) eventuali convenzioni con operatori specializzati per la fornitura degli altri servizi compresi nell'attività di accoglienza e non gestiti direttamente dal candidato, con allegata documentazione dimostrativa della professionalità e dei requisiti di legge da essi posseduti;
6) richiesta del concorrente di avvalersi del subappalto, con indicazione delle attività delegate e del relativo valore, con indicazione degli elementi necessari a calcolare la quota di importo da corrispondere direttamente allo stesso per ciascuna fattura posta in liquidazione ed dell'assenza di rapporti reciproci in contrasto con la normativa in materia;
7) richiesta del subappaltatore di eseguire l'attività deleganda e di possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016 per contrarre con la pubblica amministrazione, con indicazione di tutti gli elementi necessari per il controllo dei propri requisiti professionali, commerciali e previdenziali ed autorizzazione al trattamento dei dati;
8) autorizzazione del concorrente al trattamento dei propri dati ed al relativo accesso da parte dei soggetti controinteressati;
9) indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato a ricevere i pagamenti e delle persone delegate ad operare sullo stesso del concorrente;
10) indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato a ricevere i pagamenti e delle persone delegate ad operare sullo stesso dei subappaltatori;
11) dichiarazione di notorietà ex DPR 445/2000 di assenza di tutte le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall´art. 80 del D.Lgs. 80/2016, in capo al soggetto concorrente, al suo titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nonché dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, con esclusione dei reati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

12) dichiarazione d´impegno a sottoscrivere e produrre alla stazione appaltante una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un importo non inferiore a 900.000,00 euro, valevole per tutta la durata dell'affidamento;
13) ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione a favore dell'ANAC;
14) documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, come da modello allegato (**allegato 2**);
15) eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

Nel caso di consorzi, la documentazione deve essere presentata anche per ciascun soggetto consorziato, così come pure per i componenti dei raggruppamenti temporanei.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli documenti richiesti e del documento di gara unico europeo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in 50,00 euro. In tal caso, questa stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla selezione.

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire in busta chiusa, con indicazione sulla stessa che si tratta della "*documentazione relativa alla manifestazione d'interesse per attività di accoglienza di richiedenti asilo*", con indicazione degli estremi identificativi dell'operatore e la dicitura: "NON APRIRE, plico da consegnare chiuso all'ufficio competente".
Ogni dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal dichiarante, che allegherà copia del documento d'identità in unico esemplare per tutta la documentazione allo stesso riferibile.

Per partecipare alla presente selezione occorre tener presente che l'Amministrazione non potrà pagare un prezzo pro-capite quotidiano superiore ad euro 35,00 iva esclusa, comprensivo del rimborso del

pocket money. Nell'accoglimento delle proposte in possesso dei requisiti richiesti, sarà data preferenza agli operatori che offriranno i prezzi più vantaggiosi.

Al fine di effettuare la necessaria previsione di spesa, si ipotizza che la presente procedura sia finalizzata al reperimento di 500 nuovi posti di accoglienza, per il periodo 1.9.2016 – 31.12.2016, con un fabbisogno finanziario ipotetico di euro 2.135.000,00 (500 posti x 122 giorni x 35,00)
.
Resta inteso che l'effettivo impegno di spesa sarà quello scaturente dagli atti di affidamento, in relazione al numero di posti convenzionati, al prezzo pro-capite e alla durata dell'affidamento.
Tuttavia, per la determinazione del contributo che ciascun operatore dovrà versare all'ANAC per partecipare al presente procedimento, si fa riferimento al suddetta previsione globale di spesa, per cui l'importo dovuto da ciascun concorrente è pari ad € 140,00. Anche le ONLUS sono tenute al suo versamento, come chiarito dalla citata autorità, che esclude l'applicazione del regime di esenzione previsto per altri tributi.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ritenere valida alcuna manifestazione d'interesse pervenuta, qualora dovesse venire meno il fabbisogno che ne ha determinato promozione, ovvero, se nessuna di esse dovesse rivelarsi idonea rispetto alle finalità perseguite.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Amabile)*

** firma autografa apposta sull'originale agli atti dell'ufficio.*